

Corte di cassazione, Sez. V Pen., sentenza 1 febbraio 2024, n. 4567 – Pres. Zaza – Rel. Cananzi

## Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa in data 8 marzo 2023, riqualificando la condotta in quella di violenza privata e riducendo la pena, riformava la sentenza del Tribunale capitolino, che aveva ritenuto la responsabilità penale di A.A. in relazione al delitto di atti persecutori, a sua volta dopo aver riqualificato l'originaria condotta di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen.

In particolare, l'imputazione originaria prevedeva la contestazione al A.A. della violazione degli artt. 81, comma 2, 572 cod. pen., "per avere, in numerose occasioni anche in tempi diversi, maltrattato le persone offese, dipendenti delle proprie società (omissis), sottoponendole a continue vessazioni psicologiche e cagionando penose condizioni di vita, lesive dell'integrità morale e del decoro delle persone offese. In particolare, maltrattava le persone offese:

- offendendole e umiliandole abitualmente proferendo frasi del seguente tenore: ".sei una incapace ed una incompetente, lei non capisce un cazzo, lei è una bugiarda, lei si deve dimettere, io sono il padrone lei deve fare che cazzo dico io, mi ha rotto il cazzo, ora la sistemo io, questa è casa mia qui comando io e se non le sta bene si dimetta..";

- umiliando C.C., anche in presenza di colleghi, proferendo frasi del seguente tenore: ".se le cose non stanno bene, se ne vada, si dimetta, lei è una ragazzina, qui è casa mia e comando io..";

- modificando a C.C. il turno di lavoro, minacciandola, qualora non avesse ottemperato, di spostare la sua postazione di lavoro nel magazzino della boutique;

- ponendo in atto ritorsioni nei confronti delle persone offese quando le stesse non eseguivano rigidamente le proprie indicazioni o effettuavano richieste di permessi o di ferie, in particolare demansionandole, oppure obbligandole a prendere giorni di ferie;

- umiliando e minacciando D.D., anche in presenza di colleghi, proferendo frasi del seguente tenore: ".ora la sistemo io, lei mi ha rotto il cazzo se ne deve andare e si deve dimettere, deve alzare le chiappe, mi ha rotto il cazzo..";

- accusando ingiustamente D.D. di una mancanza, al fine di sospenderle le ferie due giorni prima dell'inizio delle stesse;

- minacciandole di licenziamento e di rendere loro impossibile la ricerca di un nuovo lavoro nel settore del "lusso" in virtù delle proprie conoscenze. In Roma, dal mese di febbraio 2015 ed in permanenza fino al 14.03.2016".

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di A.A. consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 521, 522, 598, 604, 177 e 178 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., 6 Cedu.

La Corte di appello accoglieva il primo motivo di ricorso, relativamente alla violazione del principio di corrispondenza fra imputazione e decisione, riscontrando come la riqualificazione effettuata dal Tribunale, da maltrattamenti in famiglia in atti persecutori, integrasse la diversità del fatto, ma non provvedeva a dichiarare la nullità della sentenza, come imposto dall'art. 522 cod. proc. pen., bensì operava una seconda riqualificazione della condotta in quella di violenza privata, illegittimamente decidendo nel merito.

4. Il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 610 cod. pen. e vizio di motivazione, in quanto il delitto di violenza privata è del tutto eterogeneo rispetto ai delitti di maltrattamenti e di atti persecutori, e per altro richiede un evento ulteriore rispetto alla condotta violenta e minatoria, che erroneamente la Corte di appello ha individuato nella costrizione a tollerare un ambiente lavorativo ostile, riproduttivo del medesimo patì della condotta.

5. Il ricorso è stato trattato con l'intervento delle parti, su tempestiva richiesta di discussione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199.

#### Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

2. In ordine al primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 521, 522, 598, 604, 177 e 178 cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., 6 Cedu.

2.1 Va premesso che perché possa aversi violazione del combinato disposto degli artt. 516 e ss. e 522 cod. proc. pen. occorre che il fatto contestato assuma le caratteristiche della diversità o di assoluta novità, caratteristiche richieste dalle norme del codice di rito, che richiedono attivarsi gli obblighi di notifica per consentire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 519 cod. proc. pen.

Le disposizioni invocate vengono richiamate dalle norme che regolano l'esito del giudizio: l'art. 521 che impone al giudice di trasmettere gli atti al pubblico ministero se il fatto emerso dall'istruttoria è diverso da quello contestato, l'art. 522 per il caso in cui la sentenza sia emessa per un fatto diverso e dunque in violazione del principio di correlazione fra contestazione e decisione.

Tutte tali disposizioni richiedono di verificare che il fatto, come emerso dall'istruttoria, sia diverso da quello contestato e pertanto soccorre a riguardo l'autorevole principio che rileva come la diversità debba avere i caratteri della trasformazione radicale.

Per aversi mutamento del fatto, però, nei suoi elementi essenziali, occorre che si pervenga ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 - 01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619 - 01). Si è anche affermato che il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477 - 01; conf. n. 16900 del 2004 rv. 228042 - 01, n. 35225 del 2007 rv. 237517 - 01, n. 15655 del 2008 rv. 239866 -01, n. 41663 del 2005 rv. 232423 - 01, n. 4497 del 2016 rv. 265946 - 01, n. 33878 del 2017 rv. 271607 - 01, n. 12328 del 2019 rv. 276955 - 01).

Anche di recente si è ribadito che, perché vi sia la invocata violazione, occorre essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano, Rv. 284427 - 01).

2.2 Nel caso in esame, la Corte di appello ha ritenuto erroneamente che la delibazione operata dal Tribunale - che aveva riqualificato la contestazione genetica di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen. in quella di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen. - integrasse una violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., rilevando come il delitto di atti persecutori è delitto di evento, e gli eventi alternativi delineati dall'art. 612-bis cod. pen. non risultavano essere indicati nell'imputazione.

In vero tali eventi venivano individuati, come si legge nella sentenza di primo grado, nel grave stato d'ansia nelle persone offese (foli. 33 e 34). Tale stato emergeva nel corso dell'istruttoria, venendone a conoscenza lo stesso imputato, sia in forza delle dichiarazioni delle persone offese - che riferivano di turbamento, paura e frustrazione derivante dalla condotta dell'imputato - sia anche dalle dichiarazioni di terzi testimoni, che confermavano l'accaduto. Emergeva altresì anche, annota il primo giudice, dalla produzione da parte della difesa di D.C. all'udienza del 15 gennaio 2020 di "cinque certificati medici rilasciati da medico- psichiatra e diario clinico attestante i ricoveri in day hospital presso il policlinico Umberto I, in cui i sanitari hanno formulato la diagnosi di "sindrome ansioso-depressiva"; nell'anamnesi la C. ha descritto lo stato di stress in cui era venuta a trovarsi per le pressioni del datore di lavoro, le accuse infondate e per essere trattata "indegnamente": sono stati riferiti insonnia, inappetenza e attacchi di panico. La difesa di E.S., alla stessa udienza, ha prodotto quattro certificati rilasciati da medico-psichiatra con diagnosi di "disturbo dell'adattamento con ansia, umore depresso"; la paziente risulta aver riferito che i disturbi sono connessi a situazioni conflittuali nell'ambiente di lavoro".

Ciò, rilevava correttamente il Giudice del primo grado, trovava rispondenza nell'imputazione, quanto all'"esplicito riferimento a vessazioni psicologiche che hanno cagionato penose condizioni di vita, lesive dell'integrità morale e del decoro. È chiaro, dunque, il riferimento allo stato di prostrazione psicologica delle vittime delle condotte persecutorie".

Pertanto, ha errato la Corte di appello nel ritenere il difetto di contestazione e la imprevedibilità della contestazione, non potendo l'imputato difendersi sul punto.

2.3 Ne consegue che la censura difensiva è infondata in quanto, rispetto a quanto emerso nell'ambito del giudizio fra le condotte contestate e quelle ritenute in primo grado non si rileva una sostanziale diversità, tale da assurgere alle caratteristiche di radicalità richieste per determinare la lesione del diritto di difesa, né tanto meno emerge l'imprevedibilità dell'esito riqualificatorio.

D'altro canto, va ricordato che non costituisce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. la qualificazione da parte del giudice di appello di uno degli eventi previsti dall'art.

612-bis cod. pen. in termini di "profondo stato di paura" piuttosto che di "perdurante e grave stato d'ansia", trattandosi di una qualificazione che lascia inalterato il nucleo essenziale di uno degli eventi alternativi, idonei ad integrare la fattispecie incriminatrice, rappresentato dallo stato di prostrazione psicologica della vittima delle condotte persecutorie (Sez. 5, n. 11931 del 28/01/2020, R., Rv. 278984 - 01).

Inoltre, il riferimento alle "continue vessazioni psicologiche" cagionanti "penose condizioni di vita, lesive dell'integrità morale e del decoro delle persone offese" si correla allo stato di prostrazione psicologica ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità la condizione nella quale costantemente viene a trovarsi chi sia in stato grave di ansia o paura, tanto che (Sez. 5, n. 2555 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280172 - 01), in tema di atti persecutori: l'evento tipico del "perdurante e grave stato di ansia o di paura" consiste in un 'profondo turbamento' con effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico della vittima.

È stato anche ritenuto - Sez. 5, n. 17795 del 02/03/2017, Rv. 269621 - 01 - che la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale 'turbamento psicologico', ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente ed anche da quest'ultima, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.

Della prova del 'turbamento psicologico', quanto al delitto di atti persecutori, trattano anche altre pronunce, rappresentandosi così un consolidato orientamento giurisprudenziale che equipara il grave turbamento al perdurante stato di ansia e paura (Sez. 6, n. 23375 del 10/07/2020, M.f Rv. 279601 - 01; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, G., Rv. 261535 - 01).

Ne consegue che le condotte materiali, come contestate complessivamente nell'imputazione, risultavano rispondenti alla fattispecie di reato di atti persecutori: alcuna diversità del fatto si riscontra, nella decisione del Tribunale rispetto all'originaria imputazione, né alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto su medesimi fatti, seppur diversamente qualificati, lo stesso imputato non solo è stato sottoposto a interrogatorio, ma ha anche esercitato con l'appello pienamente il proprio diritto di difesa, essendosi anche confrontato con l'acquisizione della certificazione medica relativa allo stato di ansia delle persone offese oltre che con le deposizioni delle stesse.

Pertanto, non sussisteva la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto il fatto storico ritenuto in sentenza non risulta oggettivamente diverso da quello contestato, difettando la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali, senza che si sia ingenerata incertezza sull'oggetto dell'imputazione e alcun pregiudizio per il diritto di difesa (Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Ciotoracu, Rv. 281930 - 01).

Peraltro, manifestamente insussistente è altresì la violazione dell'art. 6 CEDU evocata dal ricorrente, atteso che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è pacificamente orientata nel senso per cui sussiste violazione del diritto di informazione dell'imputato solo se nell'ambito dell'intera vicenda processuale questi non sia stato messo nelle condizioni per svolgere le proprie difese in ordine alla operata riqualificazione e non gli sia stato dunque concesso un rimedio utile per accedere ad un giudice che abbia il potere di sovvertire la decisione assunta precedentemente in difetto di informazione sul punto (Corte EDU sent. 1 marzo 2001, Dallos vs. Ungheria, Corte EDU 16 aprile 2002, Vaque Rafart vs. Spagna, Corte EDU 6 giugno 2002, Feldman vs. Francia, Corte EDU 24 giugno 2004, Balette vs. Belgio, Corte EDU 24 gennaio 2006, Gouget e altri vs. Francia e Corte EDU 7 marzo 2006, Vesque vs. Francia). In tal senso alcuna violazione del diritto di difesa si sarebbe comunque consumata nel caso di specie, atteso che la riqualificazione è stata operata nel primo grado di giudizio e l'imputato ha dunque avuto la possibilità di contestare la decisione dinanzi al giudice dell'appello, con la quale, oltre a contestare la riqualificazione giuridica della condotta, ha anche censurato la sussistenza del fatto e del coefficiente psicologico richiesto per lo stesso.

Ne consegue, pertanto, che alcuna lesione del diritto di difesa è intervenuta e che la Corte di appello, per quanto attraverso un errato argomentare, correttamente non abbia provveduto ad annullare la sentenza, poiché in tal caso avrebbe operato una regressione del processo nel caso di specie non dovuta.

D'altro canto, la Corte di appello ha operato una ulteriore riqualificazione più favorevole all'imputato, con rideterminazione della pena in melius, dando risposta alle censure di appello, con pieno esercizio del diritto di difesa.

3. Quanto al secondo motivo, la Corte ha operato la riqualificazione della condotta in quella prevista dall'art. 610 cod. pen. che, anche rispetto alla originaria contestazione di maltrattamenti in famiglia, viene ad essere con la stessa compatibile e contenuta nella originaria descrizione della condotta.

La doglianza, a riguardo formulata dal ricorrente, va esaminata alla luce di quanto evidenziato da Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404, che ha rilevato come le Sezioni unite di questa Corte abbiano indicato che l'elemento oggettivo del

reato di cui all'art. 610 cod. pen., è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano l'effetto di costringere taluno a fare, tollerare, od omettere una determinata cosa; la condotta violenta o minacciosa "deve atteggiarsi alla stregua di mezzo destinato a realizzare un evento ulteriore: vale a dire la costrizione della vittima a fare, tollerare od omettere qualche cosa; deve dunque trattarsi di "qualcosa" di diverso dal "fatto" in cui si esprime la violenza", sicché "la coincidenza tra violenza" - e, può aggiungersi, minaccia - "ed evento di "costrizione a tollerare" rende tecnicamente impossibile la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen." (Sez. U, n. 2437 del 18/12/2008 - dep. 21/01/2009, Giulini, in motivazione). Di qui, il principio di diritto affermato da questa Corte secondo cui il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi, l'evento naturalistico del reato, vale a dire il pati cui la persona offesa sia costretta: "l'evento del reato, nell'ipotesi di ricorso alla violenza, non può coincidere con il mero attentato all'integrità fisica della vittima o anche solo con la compressione della sua libertà di movimento conseguente e connaturata all'aggressione fisica subita" (Sez. 5, Altoè, cit.; cfr. Sez. 5, n. 1215 del 06/11/2014 - dep. 13/01/2015, Calignano e altro, Rv. 261743, che ha sottolineato la necessità, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 610 cod. pen, di un aliquid diverso dal fatto concretante la violenza: fattispecie in cui è stata censurata la decisione con la quale il giudice di merito aveva affermato la responsabilità in ordine al reato di violenza privata dell'imputato, che aveva fisicamente aggredito la vittima tenendola "schiacciata" contro la portiera dell'auto).

La questione di diritto proposta all'esame di questa Corte si traduce, pertanto, nella valutazione se, nel caso di specie così come ricostruito dall'ordinanza impugnata, sia ravvisabile la costrizione a tollerare ""qualcosa" di diverso" dai fatti di violenza o minaccia contestati. La Corte di appello ha individuato correttamente la coartazione psicologica come azione adeguata a "indurre le persone offese a tollerare atteggiamenti e comportamenti altamente lesivi della loro libertà morale", nonché ritenute sussistenti le "che costringevano le dipendenti a tollerare un clima lavorativo oltremodo ostile ed insidioso nonché a scoraggiarle, anche mediante la messa in atto di meccanismi ritorsivi, dall'intraprendere qualsivoglia tipo di iniziativa in grado di contrastare la sua condotta".

In sostanza la Corte di appello individua un quid pluris, oltre la minaccia e la violenza in sé, consistente nel condizionamento pro-futuro delle azioni delle persone offese, soggiogandole così da costringerle a "una condotta meramente omissiva, funzionale all'esercizio di un controllo sulla libertà psichica delle vittime e ad evitare qualsivoglia elemento di contrasto all'imposizione della sua (dell'imputato) volontà".

Si tratta di una motivazione corretta che configura la sussistenza di un oltre che non manifestamente infondata, cosicché ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso.

4. I difensori del ricorrente in sede di discussione hanno eccepito l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione. A ben vedere, tenuti in conto i periodi di sospensione del termine di prescrizione pari a 158 giorni (dal 9 ottobre 2019 al 2 dicembre 2019, con differimento dell'esame dell'imputato per legittimo impedimento; dal 2 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020 per astensione dei difensori; dal 12 marzo 2020 al 1 luglio 2020, da ritenersi fino al 11 maggio 2020, per la disciplina emergenziale), il termine di prescrizione risulta non ancora scaduto in ordine alla condotta del 22 gennaio 2016, alla quale la sentenza impugnata fa esclusivo riferimento, non operando l'aumento previsto per la continuazione in relazione ad altre condotte pure analizzate.

5. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso, con condanna alle spese processuali del ricorrente.

Inoltre, l'imputato va condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che vanno liquidate in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 4.000, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 9 novembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2024.